

Bruxelles, 1° luglio 2025  
(OR. en)

9741/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0128(NLE)

---

---

PECHE 150  
UK 120  
N 40

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

---

**REGOLAMENTO (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**recante modifica del regolamento (UE) 2025/202,  
che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca  
per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e,  
per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio<sup>1</sup> fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, nonché alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati e dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (2) Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di cattura (TAC) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nella parte occidentale della sottozona 9 e nella sottozona<sup>10</sup> del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per tale periodo. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock non sia fissato, è opportuno fissare un TAC provvisorio per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2025, a un livello basato sugli sbarchi di tale stock effettuati dagli Stati membri nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, tenendo conto della stagionalità dell'attività di pesca.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj>).

- (3) Il 23 giugno 2025 l'Unione ha concluso le consultazioni con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026; ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a; e iii) su misure tecniche supplementari per tale stock. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 23 giugno 2025. Il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a dovrebbe pertanto essere fissato al livello concordato con la Norvegia e dovrebbero essere stabilite le misure tecniche supplementari concordate con la Norvegia. Le misure tecniche supplementari funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo fino a quando diventerà applicabile il pertinente atto delegato. Nel corso delle consultazioni l'Unione e la Norvegia hanno inoltre preso in considerazione scambi di gamberetto boreale dalla Norvegia all'Unione nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62° N. Poiché l'Unione e la Norvegia non hanno potuto convenire ulteriori trasferimenti di gamberetto boreale nel Mare del Nord, le possibilità di pesca non assegnate per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 dovrebbero essere assegnate agli Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14.

- (4) Il 21 maggio 2025 l'Unione ha tenuto consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (*Sprattus sprattus*) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026; e ii) sui livelli dei TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione e in quelle del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a, e nelle acque dell'Unione e in quelle norvegesi della divisione CIEM 3a per tale periodo. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 12 maggio 2025. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 21 maggio 2025. I TAC pertinenti dovrebbero pertanto essere fissati ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia.

- (5) Il 12 maggio 2025 l'Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>2</sup>, sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio l'8 maggio 2025. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 22 maggio 2025. Il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 dovrebbe pertanto essere fissato al livello concordato con il Regno Unito.
- (6) Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente al livello di 280 tonnellate il TAC per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico riveduto del CIEM per tale stock per il 2025. In seguito alla pubblicazione di tale parere riveduto del CIEM per il 2025, che sostituisce il parere del 9 giugno 2023 per tale stock per il 2024 e il 2025, dovrebbe pertanto essere fissato un TAC definitivo per l'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 per il 2025 sulla base di tale parere riveduto.

---

<sup>2</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj)).

- (7) Il 18 giugno 2025 il Canada ha adottato, per i suoi pescherecci, un limite di cattura per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle divisioni 2J, 3K e 3L dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (*Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO*) per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. Il 23 giugno 2025 la NAFO ha in seguito adottato un TAC per tale stock e per tale periodo e un'assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO corrispondente al 5 % del TAC, compreso un contingente dell'Unione, da pescare nella zona di regolamentazione NAFO. La NAFO ha inoltre mantenuto le misure di ricostituzione per tale stock in relazione a tale periodo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (8) Il 1° aprile 2025, conformemente alle norme applicabili della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT*) per quanto riguarda i trasferimenti, l'Islanda ha convenuto per il 2025 di trasferire all'Unione 200 tonnellate del suo contingente di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) in parte della zona della convenzione ICCAT, nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo. Tale trasferimento dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione e il contingente dell'Unione per tale stock dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (9) Nella riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (*North Pacific Fisheries Commission – NPFC*) ha fissato limiti di cattura per lo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci a cianciuolo, per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026. La NPFC ha inoltre stabilito un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell'Unione in tale periodo. Ha anche fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC; e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate.

- (10) Per riprodursi, l'anguilla (*Anguilla anguilla*) sessualmente matura ("anguilla argentata") deve migrare dalle acque interne, salmastre o marine dell'Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi ("migrazione a valle"). L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/202 tutela tali anguille obbligando gli Stati membri interessati a stabilire uno o più periodi di chiusura di almeno sei mesi per le attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (Atlantico nord-orientale), a determinate condizioni. Per sostenere l'obiettivo di conservazione del periodo o dei periodi di chiusura a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2025/202, gli Stati membri interessati potrebbero aiutare le anguille argentate nella loro migrazione a valle prima del loro passaggio in acque salmastre non dell'Unione, dove rischiano di essere catturate e sbarcate. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto avere la possibilità di autorizzare la pesca per le anguille argentate di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione a monte delle acque salmastre non dell'Unione durante il periodo di migrazione principale, a condizione che ciò avvenga esclusivamente allo scopo di trasportare e rilasciare rapidamente tali anguille indenni nelle vicinanze di acque marine dell'Unione a valle in un luogo designato. Le anguille catturate accidentalmente che non sono sessualmente mature dovrebbero essere immediatamente rilasciate indenni in acqua.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.

- (12) Poiché le disposizioni dovrebbero applicarsi su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra il termine delle disposizioni precedentemente applicabili e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dal termine delle disposizioni precedentemente applicabili. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e, per quanto riguarda le anguille, è stabilita una deroga supplementare al periodo o ai periodi di chiusura.
- (13) Il regolamento (UE) 2025/202 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al fine di mantenere il periodo di riferimento del TAC per l'occhialone nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, anche le modifiche dei TAC dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto i contingenti sono aumentati.
- (14) Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) 2025/202*

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1) l'articolo 13 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell'Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi ("migrazione a valle") per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Ciò si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti:

- a) tale attività di pesca è consentita solo se l'unico accesso alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell'Unione;
- b) le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM 22-32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all'allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio\*;

- c) le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell'Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle;
- d) le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e
- e) l'attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.

---

\* Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, p. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, informano la Commissione:

- a) entro il 1° maggio 2025, in merito al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o tali periodi;
- b) entro due settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6;
- c) entro otto settimane prima dell'inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 6, delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 4 bis, tra cui: i) il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca; ii) il numero e il tipo di operatori previsti e l'organismo scientifico nazionale coinvolto; e iii) il luogo o i luoghi di rilascio designati;
- d) entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 4 bis: i) il numero e il tipo di operatori; ii) il numero di anguille sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; iii) il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e iv) il numero di anguille sessualmente mature marcate.";

2) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 18 bis*

*Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak*

1. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione\* supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo.
2. I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo.
3. La zona di divieto di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate.
4. La chiusura della zona di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC.

5. Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.";

---

\* Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/2201/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj)).

- 3) all'articolo 63 è inserita la lettera seguente:

"d bis) l'articolo 18 bis si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201.";

- 4) l'allegato IA, parti A, B e F, e gli allegati IB, IC, ID e IM sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

### Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2025/202

1) L'allegato IA è così modificato:

a) nella parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella 2(1)</b>			
Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9W <sup>(1)</sup> e 10 (ANE/9WX10)
Spagna	718	<sup>(2)</sup>	TAC analitico
Portogallo	6 464	<sup>(2)</sup>	
Unione	7 182	<sup>(2)</sup>	
TAC	7 182	<sup>(2)</sup>	
<sup>(1)</sup>	Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	36°00'00"N	11°00'00"O
	2	37°01'20"N	8°59'47"O
<sup>(2)</sup>	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.		

".  
,

b) nella parte B, la tabella 77 è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella 77</b>			
Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: 3a (PRA/03A.)
Danimarca	974	(1)	TAC analitico
Svezia	525	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	1 499	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	2 807	(1)	
(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026			

"

c) nella parte B, le tabelle 113, 114 e 115 sono sostituite dalle seguenti:

"

<b>Tabella 113</b>			
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: 3a (SPR/03A.)
Danimarca	28 953	(1)(2)(3)	TAC analitico
Germania	60	(1)(2)(3)	
Svezia	10 955	(1)(2)(3)	
Unione	39 968	(1)(2)(3)	
TAC	43 209	(2)	
(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.			
(2) Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.			
(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.			

**Tabella 114**

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)
Belgio	2 095 <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	165 826 <sup>(1)(2)</sup>		
Germania	2 095 <sup>(1)(2)</sup>		
Francia	2 095 <sup>(1)(2)</sup>		
Paesi Bassi	2 095 <sup>(1)(2)</sup>		
Svezia	1 330 <sup>(1)(2)(3)</sup>		
Unione	175 536 <sup>(1)(2)</sup>		
Norvegia	10 000 <sup>(1)</sup>		
Isole Fær Øer	0 <sup>(1)(4)</sup>		
Regno Unito	7 369 <sup>(1)</sup>		
TAC	192 905 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup>	Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.		
<sup>(2)</sup>	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.		
<sup>(3)</sup>	Compresi i cicerelli.		
<sup>(4)</sup>	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.		

<b>Tabella</b>		<b>115</b>	
Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	10 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Danimarca	631 <sup>(1)</sup>		
Germania	10 <sup>(1)</sup>		
Francia	136 <sup>(1)</sup>		
Paesi Bassi	136 <sup>(1)</sup>		
Unione	923 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	4 846 <sup>(1)</sup>		
TAC	5 769 <sup>(1)</sup>		
<sup>(1)</sup> Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.			

"  
,

d) nella parte F, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella</b>		<b>7</b>	
Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Spagna	3	TAC analitico	
Portogallo	389		
Unione	392		
Regno Unito	3		
TAC	395		

"

2) nell'allegato IB, la tabella 13 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 225	TAC analitico	
Francia	1 225	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 450	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	1 700		
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		

".

3) nell'allegato IC, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella 1</b>			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Bulgaria	0,003	(1)(2)	TAC analitico
Germania	342,791	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Estonia	61,101	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna	316,941	(1)(2)	
Francia	49,333	(1)(2)	
Lettonia	61,101	(1)(2)	
Lituania	61,101	(1)(2)	
Polonia	160,161	(1)(2)	
Portogallo	494,898	(1)(2)	
Romania	4,57	(1)(2)	
Unione	1 552	(1)(2)	
TAC	40 000	(1)(2)	
(1)	Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.		
(2)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2026 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2026. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

"

4) nell'allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

"

<b>Tabella 12</b>		
Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona: Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	195,17 <sup>(4)</sup>	TAC analitico
Grecia	350,95	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	7 161,64 <sup>(2)(4)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	7 132,06 <sup>(2)(3)(4)</sup>	
Croazia	1 127,25 <sup>(6)</sup>	
Italia	5 628,97 <sup>(4)(5)</sup>	
Malta	450,68 <sup>(4)</sup>	
Portogallo	650,83	
Altri Stati membri	80,60 <sup>(1)</sup>	
Unione	22 778,15 <sup>(2)(3)(4)(5)(6)(7)</sup>	
TAC	40 570,00	

<sup>(1)</sup> Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM\_AMS).

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/\*8301):

Spagna	1 088,70
Francia	505,77
Unione	1 594,47

<sup>(3)</sup> Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/\*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

- (4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/\*8302):

Spagna	143,23
Francia	142,64
Italia	112,58
Cipro	3,90
Malta	9,01
Unione	411,36

- (5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/\*643):

Italia	112,58
Unione	112,58

- (6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/\*8303F):

Croazia	1 014,53
Unione	1 014,53

- (7) Dopo il trasferimento di 200 tonnellate dall'Islanda all'Unione.

".

5) l'allegato IM è sostituito dal seguente:

**"ALLEGATO IM**  
**ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC**

<b>Tabella 1</b>	
Specie: Sgombro occhione <i>Scomber japonicus</i>	Zona: zona della convenzione NPFC
Unione	6 000 <sup>(1)(3)(4)(5)(6)</sup> TAC precauzionale
Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	66 740 <sup>(1)(2)(3)(4)</sup> Non pertinente
<sup>(1)</sup>	Può essere pescato soltanto dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026.
<sup>(2)</sup>	Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:
pescherecci da traino * (MAS/NPFC-TR)	pescherecci a ciancuolo * (MAS/NPFC-PS)
7 940	58 800
* Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.	
<sup>(3)</sup>	Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026.
<sup>(4)</sup>	I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.
<sup>(5)</sup>	Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).
<sup>(6)</sup>	Dopo il riporto di 1 740 tonnellate dalla campagna di pesca precedente, vale a dire dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, conformemente alle norme NPFC.

"